

Sicurezza. In caso di verifica, vanno esibiti ben 50 documenti e registri

Cantieri edili, ingorgo di adempimenti e carta

Sono 19 gli enti e le autorità con il compito di fare ispezioni

Valeria Uva

Cantieri sepolti da una valanga di carta. Sono 48 i documenti che, in nome della sicurezza, tutte le imprese edili devono conservare gelosamente tra gru e ponteggi, pronti ad esibirli alla prima richiesta. Che può arrivare da ben 19 enti, tanti sono gli organismi che hanno accesso ai cantieri con funzioni ispettive.

A fare i conti è stato il comitato paritetico territoriale di Roma, l'organismo bilaterale tra sindacati e imprenditori deputato alla sicurezza e alla formazione dei lavoratori edili.

«L'idea è nata dalla volontà di fornire un servizio, una sorta di vademecum utile soprattutto alle piccole e media realtà del settore» precisa Alfredo Simonetti, il direttore del Cpt. «Ci siamo limitati a mettere insieme tutti gli obblighi di legge, solo in materia di sicurezza, alcuni noti, quali il Piano operativo di sicurezza, altri un po' meno».

Il risultato finale — 48 tra lettere, registri, cartelle sanitarie — ha sorpreso anche loro. «Senza contare che al nostro elenco vanno aggiunti gli ultimi due arrivati, due adempimenti previsti dal decreto Bersani» aggiunge Simonetti.

I nuovi obblighi

Si tratta in particolare dei nuovi obblighi connessi all'ado-

zione nei cantieri dei tesserini di riconoscimento dei lavoratori in vigore dal primo ottobre: per le imprese con più di dieci dipendenti bisogna ora conservare la ricevuta firmata dal lavoratore dell'avvenuta consegna del badge e per quelle con meno di dieci dipendenti un registro con le presenze in cantiere.

E siamo così a quota 50. «Possibile che servano davvero 50 documenti solo per affermare e garantire il diritto alla sicurezza dei lavoratori in cantiere?» si chiede polemicamente Bruno Gobbi, segretario generale degli edili di Confartigianato.

«Alcuni poi sono dei doppi: perché chiedere il certificato della Camera di com-

mercio che è assorbito dal Documento unico di regolarità contributiva?». «Si potrebbe semplificare — gli fa eco Giorgio Russomanno che per la Confartigianato cura l'area Ambiente e sviluppo sostenibile — e il Piano operativo di sicurezza potrebbe contenere già il nome del responsabile del servizio di prevenzione».

Per Gobbi è necessario cambiare e passare da un approccio burocratico e cartaceo a uno invece «fondato sulla prevenzione, l'informazione e la formazione dei lavoratori».

In questo senso, andrebbero valorizzati proprio i Comitati territoriali che possono svolgere «un ruolo importante nell'attuazione dei programmi di aggiornamento

tecnico, così come nella formazione di chi lavora nei ponteggi».

Poteri ispettivi

Confuso si presenta anche il quadro dei poteri ispettivi: in cantiere in teoria possono entrare praticamente tutti, dai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, dall'Inps alla Guardia Forestale. Fortunatamente, è remota la probabilità che "bussino" tutti contemporaneamente.

IN COLLABORAZIONE CON
IL SETTIMANALE

Edilizia e Territorio

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com

Sul prossimo numero di Edilizia e Territorio: prezzi delle case in crescita ma si temono i tassi e delle novità fiscali

000032

I poteri di controllo

Elenco dei soggetti autorizzati a effettuare ispezioni nei cantieri edili

1 Arpa regionale	8 Inps	12 Vigili del fuoco ***	16 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls)
2 Aziende Asl	9 Ispesl	13 Vigili urbani	17 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) ****
3 Carabinieri	10 Ispett. ferrovie *	<i>Inoltre</i>	18 Resp. del servizio di prevenzione e protezione (Rsp) ****
4 Dir. prov. del lavoro	11 Ispett. minerario **	14 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Cse)	
5 Guardia di finanza	12 Polizia di Stato		
6 Guardia forestale	13 Upg - Procura della Repubblica		
7 Inail			

Note: * Lavori ferroviari - ** Cave - *** Su richiesta - **** Nelle imprese dove il Rls non è stato eletto

000033 /

L'elenco degli obblighi per le imprese costruttrici

Documenti, certificati e registri relativi alla sicurezza nei cantieri ai quali sono tenute le imprese costruttrici

- 1 **Certificato di iscrizione** alla Camera di commercio
- 2 **Registro infortuni** (originale in sede e una fotocopia in ciascun cantiere nella stessa provincia)
- 3 **Contratto di appalto** (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice)
- 4 **Verbale della riunione periodica** (almeno una riunione l'anno nelle aziende con più di 15 addetti)
- 5 **Designazione** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lettera di comunicazione alla Asl e alla Dpl (è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato con allegate le ricevute postali delle raccomandate)
- 6 **Documentazione** attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di Rspp
- 7 **Nomina** del medico competente
- 8 **Certificati medici** di idoneità (rilasciati dal medico competente dopo la visita preventiva o periodica)
- 9 **Registro** delle visite mediche redatto dal medico competente
- 10 **Registro** delle vaccinazioni antitetaniche redatto dal medico competente
- 11 **Cartelle** sanitarie personali
- 12 **Designazione degli addetti** alla lotta antincendi, gestione incendi ed evacuazione di emergenza (un addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti)
- 13 **Designazione degli addetti** alla gestione del primo soccorso (un addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti)
- 14 **Attestati di formazione** degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione
- 15 **Attestati di formazione** degli addetti alla gestione del primo soccorso
- 16 **Verbali** di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere
- 17 **Verbale di elezione** del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto ad eleggerlo)
- 18 **Documentazione** con la quale l'azienda dimostra che ha informato i lavoratori del loro diritto a eleggere il Rls (nel caso non sia stato eletto)
- 19 **Attestato del Corso** di formazione del Rls (se eletto)
- 20 **Documento di valutazione** dei rischi (per aziende con più di 10 addetti) o autocertificazione (per aziende con meno di 10 addetti)
- 21 **Piano per la gestione** delle emergenze (obbligatorio in ciascun luogo di lavoro dove sono presenti più di 10 addetti: compresi i cantieri)
- 22 **Libro paga** e libro matricola
- 23 **Ricevute della consegna** dei dispositivi di protezione individuale, firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun Dpi
- 24 **Certificati** di conformità dei Dpi consegnati ai lavoratori
- 25 **Certificati** di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione all'Ispepi della installazione dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro e scariche atmosferiche
- 26 **Verbali** delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra
- 27 **Libretti di uso** e manutenzione delle macchine e attrezzature
- 28 **Schede di manutenzione** periodica delle macchine e attrezzature
- 29 **Verbali** di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzature
- 30 **Documentazione** relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 Kg
- 31 **Schede di verifica** trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento
- 32 **Documentazione** relativa alla installazione delle gru a torre fisse e su rotaie
- 33 **Piano di coordinamento** delle gru in caso di interferenza
- 34 **Verbale** di avvenuta formazione e istruzioni al gruista
- 35 **Libretto del ponteggio** con autorizzazione ministeriale e copia del disegno esecutivo
- 36 **Progetto per ponteggi** di altezza superiore a 20 metri o montati in difformità dello schema autorizzato
- 37 **Valutazione del rischio** rumore e redazione del relativo rapporto (per ciascun cantiere)
- 38 **Valutazione del rischio** chimico (per ciascun cantiere)
- 39 **Piano operativo** di sicurezza (per ogni cantiere da parte di ciascuna impresa esecutrice)
- 40 **Notifica preliminare** (inviata alla Asl e alla Dpl dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere)
- 41 **Piano di sicurezza** e coordinamento (redatto dal Committente e consegnato alle imprese in fase di presentazione delle offerte)
- 42 **Piano di sicurezza** sostitutivo (redatto dall'impresa esecutrice principale negli appalti pubblici non assoggettati al Dlgs 494)
- 43 **Designazione** del coordinatore per la sicurezza in Progettazione e del coordinatore per la sicurezza in esecuzione
- 44 **Lettera di comunicazione** all'impresa esecutrice del nominativo del coordinatore per la sicurezza in esecuzione
- 45 **Documentazione** attestante il possesso dei requisiti da parte del coordinatore per la sicurezza in esecuzione
- 46 **Designazione** del responsabile dei lavori (adempimento a carico del Committente)
- 47 **Richiesta alle imprese** esecutrici della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 8 del Dlgs 494 e del Durc (obbligo a carico del Committente)
- 48 **Trasmissione** al committente della dichiarazione prevista dall'articolo 3 comma 8 del Dlgs 494 e del Durc (obbligo a carico di tutte le imprese esecutrici)
- 49 **Ricevuta della consegna** della tessera di riconoscimento nei cantieri con più di dieci dipendenti
- 50 **Registro presenze** per le imprese con meno di dieci dipendenti (obbligo connesso all'adozione del badge di riconoscimento)

Fonte: Comitato paritetico territoriale di Roma

000034